



COMUNE DI TORRITA DI SIENA

◆◆◆
Provincia di Siena

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con
D.C.C. n. 9 del 30/03/2007
Modificato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 34
del 18/07/2011
Modificato con Delibera di
Consiglio Comunale n. ____
del _____

SOMMARIO

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali e propria regolamentazione
- Art. 4 - Aliquote e tariffe
- Art. 5 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie
- Art. 7 - Attività di verifica e controllo
- Art. 7-Bis- Richiesta agevolazioni, riduzioni, esenzioni sui servizi comunali
- Art. 8 - Attività di accertamento d'ufficio e di rettifica
- Art. 9- Accertamento con adesione – Presupposto
- Art. 10 Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
- Art. 11- Procedura per l'accertamento con adesione
- Art. 12- Atto di accertamento con adesione
- Art. 13- Adempimenti successivi
- Art. 14- Perfezionamento della definizione
- Art. 15- Accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio
- Art. 16 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 17 - Notificazione degli atti
- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Cause di non irrogazione delle sanzioni
- Art. 20 – Interessi
- Art. 21 – Importo minimo per versamenti e rimborsi
- Art. 22 - Compensazione somme
- Art. 23 - Rateizzazione del credito tributario
- Art. 24 - Rimborsi
- Art. 25 - Autotutela
- Art. 26 - Contenzioso
- Art. 27 - Norme finali
- Art. 28 - Entrata in vigore

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni e dei principi di cui al D. Lgs 267 del 2000, alla Legge 241 del 1990 e 127 del 1997 ed al D. Lgs. 446 del 1997, che disciplinano le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivanti dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ha lo scopo di:

- ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi,
- ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità,
- potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale, privilegiando il recupero tributario attraverso l'allargamento della base imponibile, anziché attraverso l'irrogazione di pesanti sanzioni;
- attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare; nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente".

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima in materia di entrate comunali, si applicano le relative disposizioni legislative

Art. 2

Definizioni

1. Le entrate comunali sono tributarie e non tributarie.

2. Le entrate tributarie sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta municipale propria IMU
- tributo sui rifiuti TARI

- imposta di soggiorno
- imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tassa occupazione suolo pubblico, per le annualità non prescritte ai fini della liquidazione e dell'accertamento

3. Le entrate non tributarie sono le seguenti:

- il canone unico patrimoniale
- le rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori
- i proventi dei servizi pubblici
- i corrispettivi per concessioni di beni demaniali
- i canoni di uso e di consumo
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

4. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

5. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

6. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per "responsabile" del servizio, il funzionario cui risulta affidata, mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del servizio;
- g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 3
Entrate tributarie comunali e propria regolamentazione

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente regolamento.

2. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle singole entrate tributarie devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 4
Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla Legge, provvede la Giunta Comunale ad eccezione della determinazione delle aliquote dell'Imposta municipale IMU che compete al Consiglio Comunale.

3. Le deliberazioni suddette devono essere effettuate entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5
Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

2. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di cui al presente regolamento i singoli Responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo, di verifica e l'attività di accertamento e sanzionatoria.

3. Il Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi a sua disposizione, utilizzare al meglio le risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

4. Il responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione delle entrate.

5. Il Responsabile del servizio può conferire i poteri di accertamento, contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate, a dipendenti dell'ente o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate.

Tali funzioni sono conferite ai dipendenti dell'ente locale e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

6. Il dirigente del servizio responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

7. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. Il debitore, o suo delegato, può in ogni momento rivolgersi in modo informale all'ufficio competente dell'entrata per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato e/o alla richiesta di pagamento inviata riferita alla posizione debitoria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua posizione in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.

2. L'Ufficio ha cura di richiedere al contribuente/debitore dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione debitoria, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 20 giorni. Qualora il contribuente/utente non fornisca dati e notizie a lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento e controllo, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze.

3. L'attività di controllo viene effettuata sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

4. In ogni caso, il programma annuale delle attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, delle entità dell'evasione presunta in base ad eventuali indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali, alla cui liquidazione provvederà il responsabile del servizio tributario con proprio atto.

6. Quanto disposto ai commi 3, 4 e 5 costituisce disciplina generale salvo quanto previsto nei regolamenti dei singoli tributi e entrate.

Art. 7- Bis

Richiesta agevolazioni, riduzioni, esenzioni sui servizi comunali

1. Il Consiglio Comunale disciplina le ipotesi di esenzioni, riduzioni e di agevolazioni in sede di approvazione dei regolamenti e delle deliberazioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Ai fini della concessione di agevolazioni, riduzioni, esenzioni dal pagamento delle entrate comunali in base a situazioni economiche certificate con dichiarazioni ISEE, l'Ufficio destinatario della domanda verifica la posizione debitoria del richiedente riferita al corretto versamento almeno all'anno precedente.

Art. 8
Attività di accertamento d'ufficio e di rettifica

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà o incompletezza e nel caso di parziali o ritardati versamenti;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o omessi versamenti;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate alla violazione commessa ed i relativi interessi.

2.1 La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può altresì avvenire mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.

2.2 Gli avvisi di cui ai commi precedenti devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o dovevano essere effettuati.

3. Tutti gli atti relativi ai tributi locali devono essere obbligatoriamente motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se nella motivazione dell'atto viene fatto riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 9
Accertamento con adesione-Presupposto

1. Introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 Giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento

valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di "diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

6. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art. 10

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:

a) A cura dell'Ufficio prima dell'avviso di accertamento;

b) Su istanza del contribuente, subordinatamente alla avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;

2. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia ai soggetti obbligati invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) Gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) Il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;

3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula ai contribuenti l'invito a comparire.

7. All'atto di perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 11

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti:

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'Ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

3. Nel Concorso di violazioni e violazioni continuate si applicano:

a) E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione;

b) Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;

c) Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata fino a un terzo;

d) Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base può essere aumentata fino al triplo;

e) La continuazione è interrotta dalla contestazione delle violazioni;

f) Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Art. 12

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo dovuto, è ridotta a un quarto del minimo previsto dalla Legge.

Art. 13
Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità dell'articolo successivo.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente così come previsto all'art. 16 del vigente regolamento;

3. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato il contribuente:

a) Perde beneficio di riduzione della sanzione;

b) Corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata e non ancora versata;

c) Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva.

Art. 14
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma due o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo.

Art.15
Accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio

1. L'ufficio, in presenza di situazione che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del luogo e del giorno della comparizione per definire l'accertamento in contraddittorio, ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett. B) del D.L. 29 Novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Gennaio 2009 n. 2.

2. In presenza dell'adesione di cui al presente articolo, la misura delle sanzioni applicabili è ridotta alla metà rispetto a quelle previste nell'ipotesi di adesione all'accertamento con adesione ovvero pari ad 1/8 del minimo edittale.

3. Ai contenuti dell'invio, il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione al competente Ufficio tributi e previo versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti da eseguire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini della attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

6. E' possibile il pagamento rateale con le modalità di cui al presente regolamento.

7. In caso di mancato pagamento delle somme di cui al comma 6 l'Ente provvede alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Art. 16

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. In particolare gli uffici comunali dovranno fornire all'Ufficio Tributi copia degli atti relativi ad autorizzazioni, concessioni, permessi a costruire, Dia, certificati di abitabilità o agibilità, commercio, nonché ogni altro atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali.

3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Responsabile del servizio informa il Sindaco ed il Segretario Comunale.

Art. 17

Notificazione degli atti

1. Per la notifica degli atti di accertamento, delle richieste di pagamento e delle comunicazioni di messa in mora, il Responsabile del servizio, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, nonché tra i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari,

può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio.

3. Gli atti indicati nel precedente comma sono notificati dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese di notifica e/o postali sono, comunque, poste a carico del destinatario con le seguenti modalità:

- nel caso di notifica a mezzo messo notificatore di altro ente o a mezzo ufficiale giudiziario, il costo è pari alle spese effettivamente sostenute risultanti dalla richiesta di rimborso presentata dall'ente che ha eseguito la notifica;

- nel caso di notifica a mezzo servizio postale, il costo è quantificato in misura pari al costo della raccomandata postale con avviso di ricevimento o dell'atto giudiziario;

- nel caso di notifica a mezzo messo notificatore dell'Ente, il costo è quantificato in misura equivalente al costo della raccomandata postale con avviso di ricevimento o dell'atto giudiziario.

Art. 18 Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate con provvedimento del Responsabile del tributo nel rispetto dei principi e criteri di cui ai D.Lgs. n.ri 471 - 472 - 473 del 28.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dei regolamenti inerenti la disciplina delle singole entrate.

Art. 19 Cause di non irrogazione delle sanzioni

1. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente/utente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale non incidente sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

3. Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 18.12/1997, n.472, l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Art. 20

Interessi

1. Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali:

- Gli interessi annui da calcolare sull'attività di controllo e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali vigenti.

2. E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.

3. Gli interessi sono calcolati giornalmente con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 21

Importo minimo per versamenti e rimborsi

1. Per i tributi comunali, tranne l'imposta di soggiorno, non è dovuto il versamento e non sono effettuati i rimborsi per somme inferiori o pari ad € 12,00 annui.

Art. 22

Compensazione somme

1. E' data la facoltà al contribuente di compensare le somme a proprio credito con quelle dovute al Comune a titolo di entrate comunali, anche relativamente a diversi anni d'imposta. Per credito si intende la somma a rimborso che il contribuente ha diritto ad avere a seguito di atto emesso dall'ente, su istanza presentata dal contribuente.

2. Per usufruire di tale facoltà il contribuente deve, prima che scadono i termini del rimborso dell'entrata, comunicare all'Ufficio competente la propria decisione di compensare la somma a credito con somme da versare

Art.23

Rateizzazione del credito tributario

1. Il Responsabile del servizio competente, su richiesta motivata del contribuente/utente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettive difficoltà economiche dello stesso, la rateizzazione del pagamento del debito, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) Ammontare del debito superiore ad € 300,00;
- b) - Fino ad € 500,00 rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate mensili,
- da € 501,00 ad € 1.000,00 rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate mensili,
- da € 1.001,00 ad € 2.000,00 rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili,
- oltre € 2.001,00 rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili;

- c) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
- d) Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, ed estinzione del debito residuo entro 20 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
- e) Applicazione degli interessi legali in vigore;
- f) Non sia stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente.

2. In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino ad un massimo di un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili non superiori a dodici.

3. A tutela del credito, il Comune si riserva la possibilità di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento, mediante polizza assicurativa, fidejussoria, bancaria o deposito bancario nel limite minimo del 30% dell'importo rateizzato, con esclusione del beneficio della preventiva escussione.

4. Compete all'insindacabile giudizio del Responsabile valutare le motivazioni addotte da I contribuente.

5. Tale norma si applica a tutti i tributi comunali anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo.

Art. 24 Rimborsi

1. Il contribuente/utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Entro i termini stabiliti dalla normativa vigente delle singole entrate, l'ufficio competente procede all'esame dell'istanza di rimborso e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Art. 25 Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio al quale compete la gestione delle entrate di cui al presente Regolamento, procede, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità per avvenuto decorso dei termini per ricorrere, all'annullamento totale o parziale dell'atto nei casi di una sua palese illegittimità ed in particolare nelle ipotesi di:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto d'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi precedentemente negati;
- g) errore del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
- h) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto che ha diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto il credito comunale con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente/utente ed al giudice ove pende il giudizio ai fini della sua estinzione.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità o infondatezza dell'atto.

5. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 26 Contenzioso

1. Nell'ambito delle controversie tributarie, spetta al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e, previo parere del Responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

2. In ogni caso tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o da suo delegato.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco, il Comune è rappresentato dal Responsabile del tributo o suo delegato.

4. E' compito del Responsabile, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie, che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico o assumono elevata rilevanza economica e/o organizzativa, il Comune può decidere di affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 27 **Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 28 **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.